



CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI
CONTI PER GLI ESERCIZI 2019-2020-2021 E ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE A NORMA DEL
D.LGS. N. 39/2010**

CIG 7844072CFA

INDICE:

1.	OGGETTO.....	3
2.	IMPORTO E DURATA DEI CONTRATTI	3
3.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	4
4.	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	4
5.	LUOGO DI LAVORO	5
6.	PAGAMENTI	5
7.	PENALI	6
8.	REVOCA PER GIUSTA CAUSA.....	7
9.	DIMISSIONI.....	8
10.	SUBAPPALTO	9
11.	D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO	9
12.	RISERVATEZZA	9
13.	RISOLUZIONE.....	11
14.	RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI.....	12
15.	FORZA MAGGIORE	12
16.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
17.	NULLITA' PARZIALE	13
18.	OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	13
19.	STIPULA, FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	14
20.	LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE.....	14

1. OGGETTO

Il servizio ha per oggetto la revisione legale dei bilanci d'esercizio di ASF Autolinee S.r.l. ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14 comma 1 del D.lgs. n. 39/2010.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.lgs. n. 39/2010 l'incarico avrà durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

In particolare, le attività oggetto del presente servizio saranno le seguenti:

- la revisione legale dei bilanci d'esercizio;
- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione (ove predisposte) con i bilanci d'esercizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 39/2010;
- la predisposizione del bilancio annuale in formato XBRL per il deposito presso la CCIAA;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- la verifica annuale del sistema informatico (IT Audit) di ASF Autolinee Srl al fine di accertare la sua idoneità a garantire la correttezza dei dati economico finanziari;
- la verifica e la sottoscrizione della dichiarazione per il calcolo del contributo dovuto annualmente all'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- la verifica e la sottoscrizione della dichiarazione per il rimborso delle indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale, da presentare annualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

2. IMPORTO E DURATA DEI CONTRATTI

L'importo complessivo posto a base di gara per una durata contrattuale di 3 (tre) anni è di € 100.000,00 (centomila) oltre IVA di cui:

L'importo annuo forfettario posto a base di gara per ciascun anno di esercizio risulta conseguentemente pari a € 33.333,33,00 (trentatremilatrecentotrentatre/33) oltre IVA.

Nel suddetto importo a base di gara devono intendersi comprese tutte le spese e gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato, per rendere il servizio completo e conforme in ogni sua parte, con le caratteristiche prestazionali richieste e rispondente a tutte le normative di legge applicabili.

L'aggiudicatario del servizio sottoscriverà un contratto con ASF Autolinee S.r.l. per la quale dovrà prestare il servizio di revisore legale dei conti.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il servizio comprende tutte le attività necessarie per il completo svolgimento delle prestazioni di revisione legale dei conti di ASF Autolinee S.r.l., di cui al precedente art. 1.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- l'effettuazione di verifiche, almeno trimestrali, finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
- l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
- lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;
- la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
- il rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio individuale della Società Contraente emessi secondo la forma e il contenuto previsti dalle norme professionali e in particolare, per ciascun anno del triennio.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, ASF Autolinee S.r.l. si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e del contratto.

Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, la Società Contraente potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.

4. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, tale da rispettare quanto offerto in sede di Offerta Tecnica e dunque rispondente ai curricula vitae forniti, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

In caso di indisponibilità, in qualunque momento nel corso della durata dell'incarico di revisione, delle risorse inquadrate come Partner/Manager con qualifica di dirigente, sia essa causata da

dimissioni o altre cause di forza maggiore, oppure in caso di avvicendamento delle risorse deciso dall'Aggiudicatario e, in qualunque altro caso, le risorse utilizzate siano diverse da quelle di cui saranno forniti i curricula vitae in sede di Gara, l'Aggiudicatario dovrà:

- informare preventivamente la Società Contraente circa la futura sostituzione fornendo il CV della nuova risorsa;
- sostituire la risorsa "uscente" con altra di analogo profilo ed esperienza ed avente le stesse caratteristiche di specializzazione; l'Aggiudicatario sarà tenuto, salvo i casi di forza maggiore, a far effettuare alla risorsa "entrante" un periodo di affiancamento con la risorsa "uscente" per una durata idonea al trasferimento di tutto il know-how acquisito nel corso dell'attività.

La Società Contraente si riserva la facoltà, qualora ritenga non equivalente o equipollente il profilo della nuova risorsa proposta dall'Aggiudicatario e/o il suo grado di apprendimento a valle dell'affiancamento, previa comunicazione in tal senso, di poter chiedere la sostituzione della nuova risorsa.

La Società Contraente si riserva altresì la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo e quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di Lavoro; qualora la medesima riscontrasse una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere all'Aggiudicatario la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dandone adeguata motivazione.

5. LUOGO DI LAVORO

La Società Contraente si riserva di mettere a disposizione propri uffici al fine di ospitare il personale dell'Aggiudicatario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato. Gli ambienti messi a disposizione saranno utilizzabili nel normale orario di lavoro stabilito dalla medesima.

6. PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo annuale avverrà secondo le seguenti modalità: 30% all'inizio dell'attività, 60 % nel corso dell'incarico e 10% a completamento del lavoro.

I pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollo aziendale della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

7. PENALI

La realizzazione dei servizi richiesti deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al presente servizio.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Aggiudicatario saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte di ASF Autolinee S.r.l. che potrà, allo scopo, servirsi di proprio personale o di consulenti appositamente delegati.

Per ogni giorno di ritardo del servizio rispetto ai termini previsti, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque eccedere il 10% dell'intero importo contrattuale.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l'Aggiudicatario preli il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara e/o alle normative vigenti.

Per l'applicazione delle penali ASF Autolinee S.r.l. potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di ASF Autolinee S.r.l. a richiedere il risarcimento per gli eventuali maggior danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ..

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse eccedere il 10% (dieciper cento) dell'intero importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, ASF Autolinee S.r.l. avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall'Aggiudicatario l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società Contraente, entro i termini perentori da questa assegnati, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

8. REVOCA PER GIUSTA CAUSA

L'incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa.

Le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- f) una situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

9. DIMISSIONI

Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettanti in base alle clausole del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 39/2010 attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

10. SUBAPPALTO

È vietato il subappalto delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria del servizio.

11. D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere:

- a) il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- b) di aver preso visione del Codice Etico, adottato da ASF Autolinee S.r.l. e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi per tutta la durata del Contratto con la Società Contraente.

12. RISERVATEZZA

Le Parti si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, incluse quelle di carattere informatico e/o conservate in archivi informatici, delle stesse Parti o della Società Contraente in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale all'atto di comunicazione. L'informazione verbale di natura confidenziale dovrà essere chiaramente espressa ed, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 giorni lavorativi seguenti. Esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca di una delle Parti e/o delle Società Contraente tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, know-how e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica.

Le informazioni riservate e confidenziali come sopra identificate, comunicate da una delle Parti all'altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate o della Società Contraente cui tali informazioni si riferiscono e la Parte che le ha ricevute non potrà utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni, soprattutto non potrà sfruttarle commercialmente.

Ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività delle presenti Condizioni. Qualora dalla violazione di tale obbligo

derivi alla Società Contraente pregiudizio, quest'ultima potrà rivalersi sull'Aggiudicatario per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Ciascuna Parte, pertanto, si impegna:

- a) a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
- b) ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi di cui alle presenti Condizioni;
- c) a non divulgare, non riprodurre o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dalla Parte che ha originato l'informazione stessa.

Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:

- a) sono già in possesso delle Parti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni;
- b) sono di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
- c) divengono di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
- d) sono legalmente ottenute da terzi senza alcun vincolo di riservatezza;
- e) sono divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.

Ciascuna Parte s'impegna sin d'ora:

- a) a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate e comunicate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione secondo le istruzioni ricevute dalla Parte suddetta;
- b) a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
- c) a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l'altra Parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

La durata dell'obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, fino ai 2 (due) anni successivi alla scadenza.

13. RISOLUZIONE

Le parti si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Codice Etico, da parte dell'Aggiudicatore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c..

Al verificarsi di tale inadempimento la Società Contraente potrà diffidare l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a porre rimedio all'accertata violazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora.

In difetto oppure in caso di reiterazione dell'inadempimento, il contratto con l'Aggiudicatario si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Società Contraente al risarcimento del danno subito.

La risoluzione del contratto per inosservanza da parte dell'Aggiudicatario delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le parti e fermo sempre il diritto della Società Contraente al risarcimento del danno nei confronti dell'Aggiudicatore.

In ogni caso si conviene che la Società Contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata A/R o con PEC nei seguenti casi:

- a) qualora l'Aggiudicatario incorra in corso di contratto in anche solo una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 12;
- c) qualora l'Aggiudicatario dovesse divenire insolvente, essere dichiarato fallito o venisse sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o concordato preventivo;
- d) qualora l'Aggiudicatario non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico relativamente al personale o non osservi o faccia osservare tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, e di igiene e sicurezza;
- e) per sospensione e/o interruzione delle attività e servizi, da parte dell'Aggiudicatore, non concordate preventivamente con la Società Contraente, tali da arrecare gravi disservizi;
- f) qualora, a giudizio insindacabile della Società Contraente, il servizio non fosse condotto secondo le prescrizioni del Capitolato o secondo le condizioni contrattuali;

- g) qualora fosse dimostrata la frode da parte dell'Aggiudicatario e collusione con personale appartenente all'organizzazione della Società Contraente;
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione, entro 15 giorni dall'escussione;
- i) qualora vi fosse grave inadempimento dell'Aggiudicatario, tale da configurare un'ipotesi di cui all'art. 7. Più specificatamente, il Contratto si risolverà di diritto:
 - in caso in cui il servizio venga prestato in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, qualora il computo totale delle penali risultasse pari o eccedente il 10% dell'importo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Società Contraente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dall'Aggiudicatario, salva la richiesta di risarcimento del maggior danno subito.

14. RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Per ogni e qualsiasi danno che l'Aggiudicatario dovesse causare, in relazione o connessione con l'esercizio delle attività regolate dalle presenti Condizioni, ai propri dipendenti, ai dipendenti della Società Contraente, a terzi ed a beni di proprietà dei predetti soggetti, l'Aggiudicatario si obbliga a tenere la Società Contraente manlevata da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento danni da chiunque avanzata.

L'Aggiudicatario risarcirà, inoltre, alla Società Contraente tutti i danni causati a beni di proprietà di quest'ultima.

Indipendentemente da quanto indicato, l'Aggiudicatario, si impegna a coprire congruamente, per tutta la durata delle presenti Condizioni e suoi eventuali rinnovi, con polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, tutti i rischi inerenti e connessi con l'esercizio delle attività regolate dalle presenti Condizioni. In ogni caso, tale polizza dovrà essere stipulata prima di dare inizio all'esecuzione contrattuale relativa al servizio di revisione legale e mantenuta per tutta la durata del Contratto.

15. FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulle capacità o possibilità delle Parti di eseguire il Contratto, incendi ed altre cause consimili), l'Aggiudicatario deve informare immediatamente e per iscritto la Società Contraente. La mancata esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto, dovuta a cause di forza maggiore, non potrà essere considerata come inadempimento e le reciproche obbligazioni delle Parti si intenderanno sospese per tutto il periodo di produzione degli effetti dell'evento di forza maggiore.

L'impossibilità di produzione causata da avarie sostanziali degli impianti di produzione, prolungate mancanze di forza motrice e scioperi nazionali, saranno altresì considerate cause di forza maggiore.

In ogni caso, qualora si verificasse un evento di forza maggiore, le Parti con diligenza e in buona fede dovranno porre in essere ogni atto necessario o comunque opportuno al fine di minimizzare il pregiudizio per l'esecuzione del Contratto derivante da tale evento e porre in essere ogni e qualsiasi ragionevole sforzo teso ad evitarne la revoca.

16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si assume – a pena di nullità assoluta del contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, l'Aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare alla Società Contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

17. NULLITA' PARZIALE

La nullità parziale di quanto espresso sulle presenti Condizioni o la nullità di singole clausole non comporta la nullità delle intere Condizioni.

18. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, al D.lgs 39/2010 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

19. STIPULA, FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione ed effettuate le verifiche in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, verrà stipulato apposito contratto. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del relativo contratto avrà luogo previa costituzione da parte dell'Aggiudicatario della garanzia fideiussoria e alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016. Qualora il contratto non venisse perfezionato, in assenza di giustificati motivi da parte dell'Aggiudicatario, la Società Contraente, dopo formale diffida, si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. La Società Contraente si riserva il diritto di procedere ad un'esecuzione d'urgenza con riferimento alla prestazione oggetto della presente procedura. Qualora si procedesse ad un'esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicazione e l'eventuale stipula del contratto saranno condizionati risolutivamente all'accertamento da parte di ASF Autolinee S.r.l. della mancanza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016 previsti in capo all'aggiudicatario (tra i quali, antimafia, casellario giudiziale e gli altri requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva). Laddove si verifici la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l'Aggiudicatario decadrà dall'affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto dell'aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società Contraente. Saranno inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Società Contraente, alle spese di notifica e simili.

20. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il contratto di servizio stipulato tra l'Aggiudicatario e la Società Contraente sarà regolato dalla Legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le Parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Como.